

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE OPERANTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO. ANNO 2021

1 - Finalità e obiettivi

1. L'Amministrazione Comunale, nel quadro degli interventi finalizzati al sostegno dell'economia locale con specifico riferimento all'acuirsi della crisi economica causato dall'epidemia in atto da Covid-19, intende, ai sensi del par. 3.1 del Temporary Framework (art. 54 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), provvedere all'erogazione di contributi a fondo perduto, una tantum, per piccole e medie imprese operanti nel campo dell'artigianato.

2 - Informazioni generali: dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo

1. Le risorse complessivamente stanziare dal Comune a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 500.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto come sostegno per il periodo di emergenza da Covid-19.

3 - Destinatari/Beneficiari

1. Possono presentare domanda le imprese artigiane aventi la sede legale ed almeno un'unità locale ubicata nel territorio del Comune di Venezia o nel caso del settore trasporti terrestri (codice ATECO 2007 - 49) le imprese artigiane aventi la sede operativa principale nel Comune di Venezia, iscritte in CCIAA con annotazione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese (albo provinciale delle imprese artigiane).
2. L'impresa deve essere attiva al momento di presentazione della domanda ed essere operativa, secondo quanto risulta da visura camerale, alla data del 01.01.2019.
3. Sono escluse dal bando:
 - a) le imprese che hanno avviato l'attività dopo la data del 01.01.2019 (come da visura camerale);
 - b) le imprese del settore alimentare/ristorazione e del settore dei trasporti, come individuate dal codice ATECO 2007 di seguito indicate:
 - 11 - Industria delle bevande
 - 50 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua
 - 51 - Trasporto aereo
 - 52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
 - 56 - Attività dei servizi di ristorazioneIl codice ATECO di riferimento è il codice prevalente come risultante dal registro imprese.
4. I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo solo a condizione che l'ammontare del fatturato registrato nel 2020 sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019.

4 - Requisiti di ammissibilità

1. I richiedenti possono presentare istanza di accesso al contributo solo a condizione che:
 - a) siano imprese artigiane aventi la sede legale ed almeno un'unità locale ubicata nel territorio del Comune di Venezia o nel caso del settore trasporti terrestri (codice ATECO 2007 - 49) siano imprese artigiane aventi la sede operativa principale nel Comune di Venezia, iscritte in CCIAA con annotazione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese (albo provinciale delle imprese artigiane);
 - b) l'ammontare del fatturato registrato nel 2020 sia inferiore di almeno il 30,00% rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019.

Per fatturato devono intendersi i seguenti valori per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a seconda del regime di ogni istante:

Anno 2019

- regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
- regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
- regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019).

Anno 2020

- regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
- regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);
- regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020).

2. I richiedenti devono possedere gli ulteriori requisiti di ammissibilità di seguito indicati:
 - a) risultare, alla data di presentazione dell'istanza, in posizione di regolarità contributiva con il Comune di Venezia relativamente ai seguenti tributi/canoni dovuti per le annualità 2020 e precedenti:
 - I. imposta comunale sugli immobili;
 - II. tassa sui servizi indivisibili;
 - III. tassa rifiuti solidi urbani;
 - IV. canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - V. canone imposta pubblicità.

Per regolarità contributiva deve intendersi assenza di posizioni di debito non saldate o non rateizzate, con la precisazione che piani di rateizzazione non rispettati non individuano situazioni di regolarità contributiva.

- b) non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali;
- c) rispettare quanto previsto dagli articoli 54 e 61 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali", del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. 77/2020 e ss.mm.ii;



- d) non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi, secondo l'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 231/01.

5 - Misura agevolativa ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente bando sono erogati ai sensi dell'art. 54 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali", del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. 77/2020 e ss.mm.ii..
2. L'aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto per un importo pari al 5% del fatturato 2019 come definito all'art. 4, comma 1, fermo restando i limiti minimi e massimi di cui ai successivi commi.
3. L'importo dell'aiuto non potrà essere inferiore ad euro 1.500,00 e non potrà eccedere l'importo di euro 10.000,00, fermo restando che lo stesso non potrà in ogni caso essere superiore al 15% del fatturato 2019.
4. La percentuale del 5% di cui al comma 2 e gli importi di euro 1.500,00 e di euro 10.000,00 di cui al comma 3 sono aumentati:
 - a. del 10% in caso di perdita di fatturato maggiore del 40% e non superiore al 50%;
 - b. del 20% in caso di perdita di fatturato maggiore del 50% e non superiore al 60%;
 - c. del 30% in caso di perdita di fatturato maggiore del 60%;
 - d. del 50% (che si cumula a quello eventualmente applicato ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c)) in presenza di unità operativa situata in Venezia insulare (Centro Storico, Isole e Estuario).
5. Nel caso in cui il valore complessivo dei contributi, come determinati ai sensi dei precedenti commi, risulti superiore alle disponibilità (euro 500.000,00), ogni singolo contributo verrà ridotto proporzionalmente.

6 - Cumulo

1. L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto previsto da quest'ultimo e comunque nei limiti della riduzione del fatturato/corrispettivi.

7 - Modalità di comunicazione con i richiedenti

1. Le informazioni di carattere generale (scadenze, proroghe, ecc.) verranno date esclusivamente tramite comunicazione nell'apposita sezione di Dime <https://dime.comune.venezia.it> nella pagina internet del Comune di Venezia. Eventuali comunicazioni individuali potranno essere date indifferentemente alla mail e/o alla pec indicata in sede di istanza.
2. L'importo del contributo sarà in ogni caso comunicato esclusivamente al richiedente.

8 - Modalità di presentazione delle istanze

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente Bando devono presentare domanda **dalle ore 10.00 del giorno 18 gennaio 2022 fino alle ore 12.00 del 17 febbraio 2022**, salvo proroghe, utilizzando unicamente il portale on line Dime <https://dime.comune.venezia.it> del Comune di Venezia.

2. Mediante la presentazione della domanda i richiedenti attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso. La domanda è infatti resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
3. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare dell'attività richiedente il contributo o da un soggetto debitamente delegato secondo il modello di delega previsto nel portale web dedicato.
4. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti nell'apposita sezione di Dime.
5. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, a suo insindacabile giudizio, i termini di presentazione delle domande.
6. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

9 –Attività istruttoria e di controllo

1. Gli uffici comunali accertano la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e determinano la quantificazione del contributo, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà.
2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - presentate oltre la data stabilita;
 - presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
 - non completamente compilate secondo le modalità previste.
3. Prima della liquidazione del contributo, il Comune potrà richiedere specifica documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni richieste per accedere ai contributi in argomento, documentazione da esibirsi nei modi e nei termini richiesti, pena l'esclusione dall'erogazione dei contributi stessi.
4. Il Comune, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione del contributo, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/28.12.2000.
5. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima dell'erogazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo l'erogazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata al Comune per l'eventuale revoca totale o parziale del contributo concesso.
6. Avverso i provvedimenti di diniego dei contributi o di erogazione degli stessi è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla relativa comunicazione o pubblicazione.



10 - Erogazione dei contributi

1. Successivamente al termine fissato per la presentazione delle istanze, l'Amministrazione Comunale calcolerà il contributo spettante ad ogni singolo istante ed effettuerà i relativi versamenti.
2. L'accredito del contributo nell'IBAN indicato in sede di istanza non equivale a conclusione positiva dell'attività istruttoria, potendo l'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, sia prima che dopo l'erogazione, procedere con attività di verifica di quanto dichiarato anche al fine di eventuali provvedimenti di esclusione/revoca dalla procedura. Resta quindi impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere in qualsiasi momento alla revoca del contributo riconosciuto e alla ripetizione di quanto eventualmente versato.
3. L'esclusione di un istante successivamente alle attività di calcolo di cui al comma 1 non comporta la rideterminazione dei contributi già approvati.
4. L'erogazione del contributo oltre al rispetto delle normative indicate nel presente bando comporta la registrazione dello stesso negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
 - euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.

